



Comune di Mezzana Bigli

PROVINCIA DI PV

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.60 DEL 22/12/2015

OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI DI MEZZANA BIGLI E SUARDI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N.311

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di dicembre alle ore ventidue e minuti zero nella Sede Comunale, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CHIESA ANGELO - Sindaco	Sì
2. MIRACCA RAIMONDO - Vice Sindaco	Sì
3. BORIOLI IVAN - Assessore	Sì
4. ROTA MATTEO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	0

Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale DOTT.SSA PIZZOCCHERO MARIA LUISA.

Il RAG. CHIESA ANGELO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI DI MEZZANA BIGLI E SUARDI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N.311

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che con nota, prot. n. 2448 del 01.12.2015, il Sindaco *pro tempore* del Comune di Suardi, Franco Trabella, ha inoltrato formale richiesta al Sindaco *pro tempore* del Comune di Mezzana Bigli, sig. Angelo rag. Chiesa, di prorogare fino al 30.06.2015 il protocollo d'intesa approvato con deliberazione G.C. n.25 del 16.06.2015 avente ad oggetto l'utilizzo della Dott.ssa Ornella Dallera, istruttore amministrativo-contabile, cat. D, profilo economico D2, dipendente del Comune di Mezzana Bigli, presso il Comune di Suardi, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 30.12.2004;
- che i dipendenti dei Comuni con meno i 5000 abitanti possono prestare, nei limiti di cui all'art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004 n. 311, la propria attività lavorativa presso altri comuni previa autorizzazione dell'ente di appartenenza;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.25 in data 16.06.2015 avente ad oggetto. "Protocollo d'intesa tra i comuni di Mezzana Bigli e Suardi per l'utilizzo di personale, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311";

CONSIDERATO

- che il principio di leale collaborazione deve permeare di sé l'azione amministrativa, sia nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati, sia nei rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni;
- che, per la soluzione delle problematiche del Comune di Suardi è possibile far ricorso alla disciplina contrattuale introdotta dall'art. 14 del CCNL del 2004 del comparto Regioni ed Autonomie Locali, rubricato "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", in base al quale gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il predetto contratto per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante protocollo d'intesa e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- che il protocollo d'intesa senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato (in tal

senso si è espresso il Ministero dell'Interno- Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005, sia la Corte dei Conti con la Deliberazione n.° 80/2009/Par. della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto);

ATTESO

- che la legge 30.12.2004 n. 311 all'art. 1 comma 557 consente ai Comuni di piccole dimensioni di far fronte alle proprie deficienze di organico, consentendo di derogare al principio dell'unicità del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, sancito dal dec.lgs. 165/2001 e s.m.i.
- che in virtù di tale deroga il dipendente della PA può prestare la propria attività lavorativa oltre le 36 ore di lavoro ordinario e comunque non oltre i limiti di legge;

PRESO ATTO che il protocollo d'intesa deve disciplinare, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

VISTO il testo del Protocollo di Intesa, formato da n° 10 articoli che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, che recepisce in modo esaustivo la disciplina per l'applicazione del predetto istituto contrattuale e le forme di ripartizione degli oneri finanziari del personale assegnato a tempo parziale presso il Comune di Suardi, senza arrecare alcun pregiudizio al Comune di Mezzana Bigli;

RAVVISATA l'opportunità di approvare il suddetto Protocollo di Intesa in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali ed in funzione delle esigenze organizzative richieste dalla struttura organizzativa dell'Ente;

ACQUISITA l'autorizzazione del Sindaco pro tempore del Comune di Mezzana Bigli, Angelo Rag. Chiesa, all'impiego della Dott.ssa Ornella Dallera, dipendente del Comune di Mezzana Bigli, al di fuori dell'orario di lavoro, nei limiti di cui all'art 1, comma 557, della legge 30.12.2004 n. 311;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Personale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. del 18.08.2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che la presente non comporta alcun onere economico per il comune di Mezzana Bigli e pertanto non è richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

VISTI:

- l'art. 4 del CCNL del 14/09/2000;
- l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009;
- l'art. 1 c.557 della Legge 30 dicembre 2004 n.311;
- il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.m.i.;
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.m.i.;
- l'art. 14 del CCNL del comparto Regioni autonomie Locali del 22.01.2004;
- la dichiarazione congiunta n. 10 del comparto Regioni autonomie Locali del 22.01.2004;
- lo Statuto Comunale;
- il parere dell'ARAN RAL670 – Orientamenti Applicativi-

ATTESO che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 48 del D.Lgs. n°267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza a deliberare;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare il Protocollo di Intesa da sottoscrivere con il Comune di Suardi, redatto ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 2004, composto da n. 10 articoli per l'utilizzo a tempo parziale della Sign. ra Ornella Dallera, nata a Pavia il 16.08.1958, dipendente del Comune di Mezzana Bigli, con la qualifica di Istruttore amministrativo contabile, cat. D, profilo economico D 2;

3) Di dare atto che l'utilizzo del personale di cui sopra avverrà per un massimo di 12 ore settimanali, dal 01.01.2016 al 30.06.2016, per svolgere le funzioni del servizio finanziario con eventuale rinnovo del Protocollo d'intesa medesimo;

4) Di dare atto che il Protocollo di Intesa, conforme allo schema allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, definirà la durata della stessa, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo della lavoratrice;

5) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello schema di Protocollo sopra approvato;

6) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Mezzana Bigli, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge 69/2009;

7) Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, c.4, DLgs.n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI DI MEZZANA BIGLI E SUARDI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA.557 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N.311

TRA

- Il Comune di Mezzana Bigli con sede in Piazza Gramsci n.1, rappresentata da Angelo Chiesa, in qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede

E

- Il Comune di Suardi con sede in Via Marconi n. 9, rappresentato da Franco Trabella, in qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede

di seguito individuate per brevità anche come "amministrazioni" o "parti";

Premesso

- che l'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 prevede che le amministrazioni locali possono servirsi di personale a tempo pieno di altri enti purchè autorizzati dall'ente di provenienza;
- che l'utilizzazione parziale di cui in oggetto non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale;
- che le amministrazioni intendono definire l'utilizzo in convenzione, a decorrere dal 01.01.2016, da parte del Comune di Suardi, carente di organico, di una risorsa umana impiegata a tempo indeterminato presso il Comune di Mezzana Bigli, in posizione economica Cat. D2, con profilo di Istruttore amministrativo-contabile, titolare di Posizione organizzativa, in un quadro di miglioramento del servizio del Comune di Suardi;
- che entrambe le amministrazioni Comunali hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

Visto l'art. 4, comma 8 del CCNL del 14.09. 2000;

Visto l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. N. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009;

Visto il D.Lgs. N.66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. N.213/2004;

Visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 2141/2005 in data 25.05.2005;

Visto il parere del Ministero dell'Interno espresso nella circolare n. 2 del 21.10.2005

Vista la disponibilità del Comune di Mezzana Bigli ad autorizzare, a decorrere dal 01.01.2016, l'utilizzo da parte di altra amministrazione comunale della propria dipendente a tempo pieno Dott.ssa Dallera Ornella nata a Pavia il 16.08.1958, Istruttore amministrativo-Contabile cat. D, profilo economico D 2, titolare di posizione organizzativa;

si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1 (Oggetto, finalità e profili generali di riferimento)

1. Il presente protocollo di intesa ha per oggetto la gestione di risorse umane del Comune di Mezzana Bigli in posizione di quasi comando presso il Comune di Suardi per il periodo seguente: dal 01.01.2016 fino al 30.06.2016
2. Il presente protocollo di intesa è finalizzato a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali del Comune di Suardi;
3. Al personale utilizzato in base al presente protocollo si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART. 2 (Individuazione del personale comandato)

1. Il Comune di Mezzana Bigli individua nella dott.ssa Ornella Dallera il personale utilizzabile presso il Comune di Suardi, avente le caratteristiche professionali volute dall'Ente utilizzatore.
2. L'utilizzo del personale autorizzato in base al presente protocollo avviene sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato.

ART. 3 (Tempo di lavoro)

1. Per l'unità di personale individuata ai sensi del precedente articolo 2 il tempo di lavoro da prestare presso il Comune di Suardi corrisponde a n. 12 ore settimanali.
2. Il Comune di Suardi può organizzare il personale utilizzato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo, con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative, purchè

queste scelte non arrechino pregiudizio al Comune di Mezzana Bigli e ciò non interferisca con i suoi compiti istituzionali da svolgere presso questo Comune.

3. Al personale utilizzato si applica la flessibilizzazione dell'orario di lavoro prevista dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego nell'Amministrazione.

ART. 4 (Gestione del personale utilizzato)

1. Il Comune di Mezzana Bigli consente l'utilizzo del proprio personale sulla base di specifico programma definito di comune accordo tra i due Sindaci teso a contemperare le rispettive esigenze (qualora le ore effettuate a Suardi non siano extraorario di lavoro di Mezzana Bigli).
2. Il Comune di Suardi provvede alla gestione del personale utilizzato presso di sé con le seguenti modalità:
 - a) impiego del lavoratore nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alle sue specializzazioni/qualificazioni professionali;
 - b) possibilità per il Comune di Suardi di riconoscere indennità afferenti l'attività svolta commisurata alle ore prestate;
 - c) garanzia di riposo giornaliero e settimanale tenendo conto dell'impiego lavorativo dei due Enti;
 - d) garanzie che il periodo di ferie annuali siano fruito dal lavoratore nello stesso periodo;
 - e) garanzia di non superamento dell'orario di lavoro settimanale massimo di 48 ore;
 - f) corresponsione diretta di tutti gli emolumenti dovuti da parte del Comune di Suardi, relativi alla posizione economica, all'incremento della retribuzione di posizione ed alla conseguente retribuzione di risultato, ex art. 14 CCNL 22.01.2004;
2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato è gestito dal Comune di Suardi titolare del rapporto stesso, che informerà il Comune titolare del rapporto a tempo pieno.
3. Le Amministrazioni organizzano un sistema informativo inerente il personale utilizzato, al fine di ottimizzarne la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.
4. La gestione del tempo di lavoro presso le strutture del Comune di Suardi avverrà sulla base di un successivo accordo intercorrente tra il Sindaco del Comune di Suardi e la Sig.ra Ornella Dallera, in ragione delle specifiche esigenze dell'amministrazione comunale e della lavoratrice distaccata. In ogni caso la Sig.ra Dallera si recherà presso gli uffici del

Comune di Suardi almeno per 12 ore settimanali al fine di coordinare il proprio lavoro con gli amministratori e gli altri dipendenti dell'ente.

ART. 5 (Durata, revisioni e possibili estensioni temporali del protocollo d'intesa)

1. Il presente protocollo ha decorrenza dal 01.01.2016 fino al 30.06.2016;
2. Le Amministrazioni procedono alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi del presente protocollo in prossimità della sua scadenza, al fine di valutarne:
 - a) il possibile rinnovo, ai medesimi patti;
 - b) una eventuale riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti delle Amministrazioni stesse.

ART. 6 (Oneri finanziari)

1. Gli oneri finanziari riferiti al personale utilizzato sono direttamente a carico dell'Ente utilizzatore e sono i seguenti:
 - a) Costo del personale utilizzato, comprensivo degli elementi riferibili al salario accessorio;
 - b) Costi connessi all'applicazione delle indennità se dovute;
 - c) Costi generali connessi alla gestione del personale utilizzato ivi compresi gli oneri riflessi.
2. La contrattazione decentrata dell'Ente che utilizza il lavoratore può prevedere forme di incentivazione economica a favore dello stesso secondo la disciplina dell'art. 17 dei CCNL del 1° aprile 1999 e utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31, del CCNL del 16 ottobre 2003.
3. Al personale utilizzato compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'Ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.09.2000.

ART. 7 (Verifiche inerenti il protocollo)

1. Le Amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia del presente protocollo in relazione alle finalità della stessa.
2. Le verifiche ineriscono in particolare le modalità di gestione del personale utilizzato.

ART. 8 (Eventuali modifiche del protocollo)

1. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica del presente protocollo, con particolare riferimento al soggetto individuato, ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi dei Comuni coinvolti.
2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli art. 2,3 e 4.

ART. 9 (Inadempimenti lievi – Inadempimenti gravi e risoluzione del protocollo)

1. Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli verbalmente, al fine di rimuovere causa ed effetti, per quanto possibile:
 - a) gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale inutilizzato;
 - b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili al presente protocollo.
2. Il presente protocollo si intende risolto qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:
 - a) quando il Comune utilizzi il personale contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute;
 - b) quando il Comune di Mezzana Bigli contravvenga ai propri impegni, in particolare, impedendo al personale individuato per l'utilizzo di operare effettivamente presso il Comune di Suardi;
 - c) quando una delle Amministrazioni reiteri per lungo/rilevante periodo comportamenti costituenti adempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma 1.

ART. 10 (Modalità di risoluzione delle controversie- richiamo alla disciplina generale)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione del presente protocollo e non risultassero risolubili con accordi bonari, sono demandate per la loro definizione ad un collegio di tre arbitri, nominati uno ciascuno dai Comuni convenzionati ed un terzo dal Presidente del Tribunale di Pavia.
2. Per quanto non previsto dal presente protocollo, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.
3. Per rilevanti motivi di interesse pubblico ciascuno dei due Enti, con deliberazione consiliare, può recedere dal Protocollo in qualsiasi momento. Il recesso così deliberato diventa operativo decorsi dieci giorni dalla data di adozione dell'atto deliberativo.

Per il Comune di Mezzana Bigli.....Data.....

Per il Comune di Suardi.....Data.....



Comune di Mezzana Bigli

PROVINCIA DI PV

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49, comma 1 e 147 bis, legge 102/2009.

Parere dei responsabili servizi interessati sulla proposta di deliberazione.

OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI DI MEZZANA BIGLI E SUARDI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N.311

SERVIZIO: PERSONALE

La sottoscritta Dott.ssa Pizzocchero Maria Luisa, responsabile dell'Ufficio sopra indicato, per quanto di propria competenza e sotto la propria responsabilità esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa sulla deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

Mezzana Bigli, lì 22.12.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Dott.ssa Pizzocchero Maria Luisa

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to : RAG.CHIESA ANGELO

Il Segretario Comunale

F.to : DOTT.SSA PIZZOCCHERO MARIA LUISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 2 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08-gen-2016 al 23-gen-2016 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mezzana Bigli, li 08-gen-2016

Il Segretario Comunale

F.to : DOTT.SSA PIZZOCCHERO MARIA LUISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- ☐ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

, li 08-gen-2016 .

Il Segretario Comunale

F.to : DOTT.SSA PIZZOCCHERO MARIA LUISA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 22-dic-2015

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale

F.to :DOTT.SSA PIZZOCCHERO MARIA LUISA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, 08 GEN. 2016

Il Segretario Comunale

DOTT.SSA PIZZOCCHERO MARIA LUISA

